

**Piano Triennale della Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione 2024-2026**

**PREMESSA**

Il presente documento contiene il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026 (di seguito P.T.P.C.T.), che costituisce il documento programmatico adottato dalla Giunta Storica Nazionale (di seguito Giunta), in attuazione della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante ‘Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione’ e del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).

Il documento è articolato come segue:

- **INTRODUZIONE** – contiene un quadro sintetico della Giunta (storia, sistema di governance e funzioni)
- **CAPITOLO I** – contiene il Piano per la trasparenza e la prevenzione della corruzione (processo di adozione, misure di prevenzione, programma)
- **CAPITOLO II** – tratta della trasparenza e individua le relative misure

## INTRODUZIONE

### 1. QUADRO SINTETICO DELLA GIUNTA STORICA NAZIONALE

#### 1.1 Storia

La Giunta – con la denominazione di Giunta centrale per gli studi storici – è stata istituita con Regio Decreto Legge 20 luglio 1934, n. 1226, nel quadro di una riorganizzazione delle istituzioni per gli studi storici già esistenti (create tra il 1883 e il 1933). Compito della Giunta, come recita l'art. 6, è quello di coordinare l'attività delle Reali Deputazioni e Società di storia patria. Ma, di fatto, l'istituzione della Giunta risponde ad un'esigenza complessiva di coordinamento tra i vari Istituti, che trova espressione nella sua composizione: oltre al Presidente e a quattro membri di nomina governativa, la Giunta ha come membri di diritto i Direttori degli Istituti allora esistenti (il Regio Istituto storico italiano per il Medioevo, il Regio Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, la Società nazionale per la storia del Risorgimento).

Con i successivi Regi Decreti Leggi 107 e 109 del 25 febbraio 1935 (il primo dei quali istituisce il Regio Istituto italiano per la storia antica) viene aumentato il potere di controllo della Giunta, superando il mero compito di coordinamento del provvedimento istitutivo: gli Istituti sono classificati come organi della Giunta e tutte le istituzioni operanti nell'ambito delle ricerche e negli studi storici ne divengono dipendenti. Alla Giunta viene inoltre attribuita la rappresentanza italiana nel Comitato internazionale di scienze storiche, superando così l'apposito Comitato istituito con il R.D. 3218 del 15 novembre 1928. Oltre al presidente De Vecchi, fanno parte della prima Giunta Gioacchino Volpe, Annibale Alberti, Francesco Salata, Emilio Re.

L'opera di irreggimentazione del settore passa per due provvedimenti: il Regolamento per le Deputazioni (che vennero uniformate come organi periferici della Giunta perdendo ogni specifica autonomia e caratterizzazione) e il riordinamento previsto dal RDL 770 del 29 aprile 1937. Con esso veniva nominato Vicepresidente Francesco Ercole e allargata la composizione della Giunta in cui entrano anche Giuseppe Cardinali, Pericle Ducati, Pietro Fedele, Carlo Galassi Paluzzi, Alberto M. Ghisalberti, Roberto Paribeni e Raffaello Morghen, dal 1942 con funzioni di segretario generale.

L'attività del periodo che precede la seconda guerra mondiale si sviluppa essenzialmente nella realizzazione del progetto della Bibliografia storica nazionale, il cui primo volume è relativo al 1939, e nelle relazioni con il Comitato internazionale di scienze storiche, sia per quanto riguarda la partecipazione ai congressi che alla *International Bibliography of Historical Sciences*. Tra il 1935 e il 1942 la Giunta curò, con la direzione di Gioacchino Volpe, anche la pubblicazione della *Rivista storica italiana*.

Negli anni della guerra la Giunta ridusse l'attività praticamente alla sola redazione della Bibliografia Storica Nazionale (BSN) e alla funzione di ripartizione delle risorse verso le Deputazioni. Con il crollo del regime fascista venne abbandonata l'impostazione centralistica dell'organizzazione degli studi storici anche se vi furono, in realtà, elementi di continuità. Come per altri casi, venne utilizzato l'istituto del Commissariamento affidato in questo settore a Gaetano De Sanctis (28 settembre 1944), che svolse per sette anni il compito nominando per ogni Istituto storico un Comitato consultivo. In questo periodo, oltre alla pubblicazione della BSN, la ripresa delle attività venne segnata dalla riorganizzazione dei rapporti con le Deputazioni, alle quali il DLCPS 245 del 24 gennaio 1947 restituì l'autonomia, e dalla ricucitura delle relazioni con il Comitato internazionale, che portò alla partecipazione al IX Congresso (Parigi 1950) nel corso del quale venne deciso che il X si tenesse a Roma nel 1955.

Terminata la gestione commissariale (ottobre 1951), la Giunta venne ricostituita con presidente Aldo Ferrabino e con Cardinali, Chabod, Raffaele Ciasca, Ermini, Ghisalberti, Walter Maturi, Morghen, Raffaele Pettazzoni, Ernesto Pontieri come membri, ai quali si univa anche Guido Arcamone, il Direttore generale delle Accademie e Biblioteche. L'impegno principale dei primi anni fu quello della preparazione del X Congresso internazionale, affidato in primo luogo a Chabod, vice presidente della Giunta e membro del Bureau del Cish. Al Congresso parteciparono più di 1600 studiosi tra i quali anche quelli provenienti dai paesi dell'est Europa e il suo successo contribuì anche a far eleggere Chabod alla presidenza del Comitato internazionale.

Analogo successo ebbe l'ottavo congresso internazionale di storia delle religioni organizzato a Roma sempre nel 1955. Per la celebrazione del Centenario la Giunta organizzò, insieme alla Deputazioni, il convegno storico *Il movimento unitario nelle regioni d'Italia*. Dopo la morte di Chabod e Maturi, entrarono a far parte della Giunta Paolo Brezzi e Sestan. Oltre al lavoro scientifico in questo periodo la Giunta si impegnò per elaborare un testo di riforma del settore con la formazione anche di una Commissione specifica che funzionò tra il 1964 e il 1965 e poi ancora tra il 1966 e il 1967. Questo lavoro venne anche influenzato da una relazione dialettica, a volte conflittuale, con la neonata Società degli storici italiani. Tra i due organismi comunque si sviluppò anche una proficua collaborazione per l'organizzazione di un convegno sulla storiografia italiana dei due decenni postbellici, i cui risultati vennero presentati al Congresso internazionale di Mosca del 1970. Si arrivò anche a co-promuovere il Secondo congresso nazionale di scienze storiche nel 1972. In quell'anno venne nominato presidente Ermini a seguito della morte di Ferrabino, Pontieri assunse la carica di vicepresidente ed entrò nella Giunta Armando Saitta, divenuto presidente dell'Istituto per la storia moderna e contemporanea. Completeranno l'organismo anche Domenico Demarco e Giovanni Spadolini. Nel decennio si svilupparono anche attività bilaterali con le rappresentanze storiografiche di diversi paesi che diedero luogo ai congressi con Urss, Polonia, Francia. Nel 1980 Demarco venne nominato vicepresidente del Cish. Da ricordare, in quello stesso anno, che la Giunta venne inserita nella tabella per i contributi alle istituzioni culturali istituita dalla legge 123. Sempre nel 1980 muore Pontieri e quindi Spadolini diviene vicepresidente ed entra come membro Giovanni Vitucci. La composizione muta ancora dopo la morte di Ermini: Spadolini viene nominato presidente, Sestan vicepresidente e Girolamo Arnaldi subentra a Morghen, Nel 1982 si tiene un incontro nazionale sulla riorganizzazione del settore degli istituti storici promosso dalla Giunta insieme agli Istituti storici nazionali, alle Deputazioni e Società di storia patria, ai più importanti Musei ed istituti culturali. In seguito alla morte di A.M. Ghisalberti entra nella Giunta Emilia Morelli. Tra il 1988 e il 1989 vennero organizzati, anche per rafforzare la collaborazione con gli organismi di storia patria, tre convegni su *Stato e società* articolati per l'età medievale (con la Deputazione ferrarese), moderna (con quella sarda) e quella contemporanea con la Società Salernitana. Nell'ultimo decennio del secolo si susseguono, dopo la presidenza Spadolini, quella di Renzo De Felice (1994-1996) e poi di Rosario Villari, durante la quale, per la prima volta, si è tenuta in Italia l'assemblea del Comité International des Sciences Historiques (Spoleto 30-31 agosto 1997) dedicata in particolare alla preparazione del Congresso internazionale di Oslo (7-13 agosto 2000).

Il nuovo secolo si apre con una nuova composizione della Giunta che ha cercato di portare a compimento il rinnovamento istituzionale e quelle delle attività. In questo secondo compito si segnala la digitalizzazione della BSN e la sua pubblicazione *on line*, la ripresa di relazioni di collaborazione con la rete delle Deputazioni, la proposta di collaborazione continua con le associazioni e consulte degli storici italiani. Se questo ha prodotto risultati concreti e di un certo rilievo, la presidenza di Paolo Prodi (2001-2012, vice presidente Pietro Pastorelli, membri

Giuseppe Talamo, Luigi Lotti, Massimo Miglio, Andrea Giardina, Pietro Scoppola, Giovanni Miccoli, Gabriele De Rosa, Franco Bolgiani, Brunello Vigezzi) non è invece riuscita a vedere terminato il processo legislativo che doveva portare ad una nuova definizione del settore. L'iter di riforma del regolamento ha una lunga gestazione. L'origine si può far risalire alla Legge 419/1999, ed alle norme ad essa collegate, che prevedevano un riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali. La Giunta formulò una propria proposta di regolamento che venne presentata al Ministero nel luglio del 2001. Da allora ci sono state varie versioni del testo fino a quello approvato su proposta di Urbani, allora Ministro per i Beni e le Attività culturali, dal Consiglio dei Ministri n. 167 del 3 agosto 2004. Infine, l'unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici, è stata regolamentata nel novembre 2005 con l'emanazione di uno specifico decreto (DPR 11 novembre 2005, n.255, che ha mutato la denominazione dell'organo in Giunta Storica Nazionale). Contro questo provvedimento sono ricorsi alla giustizia amministrativa tutti i membri della Giunta, compresi i presidenti degli Istituti ad essa collegati e alcuni membri dei loro Consigli. Il Consiglio di Stato, con Ordinanza del 14 febbraio 2006, ha accolto questo ricorso, sospendendo così il regolamento come potenzialmente lesivo dell'autonomia della ricerca scientifica. Sono stati quindi reintegrati i precedenti organi in carica.

Il 28 ottobre 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto presidenziale per il riordino della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici. Da quel momento la situazione è stata sbloccata solo per la composizione degli organi (nell'ottobre 2012 in conseguenza delle dimissioni di Paolo Prodi, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato nuovo presidente della Giunta il prof. Andrea Giardina e poi come membri il prof. Giorgio Chittolini, la prof.ssa Raffaella Gherardi e la prof.ssa Maria Antonietta Visceglia). Nel frattempo però le attività non si sono fermate ed hanno portato anche ad un nuovo riconoscimento internazionale con la nomina nel Bureau del Cish di Andrea Giardina.

Con DPR 22 giugno 2023, n. 108, sono state ridefinite le procedure di nomina dei componenti la Giunta, che risulta attualmente composta come segue: Presidente, Prof. Francesco Perfetti (DM 19.10.2023, n. 326); proff. Ester Capuzzo, Massimo de Leonardis, Stefano De Luca, Andrea Zorzi (DM 19.01.2024, n. 14); prof. Alessandro Campi, Direttore dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano (DM 22.02.2024, n. 62); prof. Giuseppe Parlato, Direttore dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea (DM 22.02.2024, n. 64); prof. Umberto Roberto, Direttore dell'Istituto italiano per la storia antica (DM 27.03.2024, n. 130); prof.ssa Renata Cantilena, Direttore dell'Istituto italiano di Numismatica (DM 26.03.2024, n. 128); prof. Paolo Maria Mancarella, Presidente della Domus Mazziniana (DM 16.10.2017, n. 450).

## **1.2 Sistema di governance e funzioni della Giunta**

Gli organi della Giunta sono il Presidente, il Consiglio di amministrazione (CdA) e il Collegio dei revisori dei conti (CdRC). Il Presidente ha la rappresentanza legale della Giunta e sovrintende allo svolgimento delle sue attività; convoca e presiede il CdA, stabilendone l'ordine del giorno (la convocazione deve essere inviata con 15 giorni di anticipo, salvo casi di motivata urgenza). Il CdA è composto dal Presidente, da quattro esperti, dai direttori degli Istituti per la storia antica, per il medioevo, per l'età moderna e contemporanea, per il Risorgimento, per la Numismatica e dal presidente della Domus Mazziniana. Le procedure per la nomina sono fissate dal già richiamato DPR 22 giugno 2023, n. 108. Tutti i componenti del CdA durano in carica per cinque anni e sono rinnovabili una sola volta.

Il CdA elegge nel suo seno il Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza e di impedimento temporaneo. Il CdA ha compiti di programmazione, di approvazione del bilancio preventivo entro il mese di novembre, del conto consuntivo entro il mese di aprile e delle eventuali variazioni. I bilanci e le variazioni, entro un mese dall'approvazione, sono inviati, con apposite relazioni illustrative e corredate della relazione del collegio dei revisori dei conti, al Ministero della Cultura ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione di concerto.

Il CdRC provvede al controllo di regolarità amministrativa e contabile, esamina il bilancio di previsione, nonché le eventuali variazioni, ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua, altresì, le periodiche verifiche di cassa. Le verifiche devono rispettare, in quanto applicabili, i principi generali della revisione aziendale, asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.

La Giunta storica nazionale coordina l'attività e la gestione degli Istituti sopra menzionati, organizzati a rete. La Giunta adotta decisioni che investono questioni di interesse comune agli Istituti della rete e in particolare:

- a) collabora all'attività delle Società e Deputazioni di storia patria
- b) cura i rapporti con gli Istituti storici nazionali
- c) svolge attività di valorizzazione del patrimonio archivistico proprio, degli Istituti storici nazionali e delle Deputazioni e Società di storia patria attraverso il progetto a rete "Aquarius"
- d) realizza iniziative di promozione e sostegno della cultura storica, anche in rapporto con le Associazioni, le Consulte degli storici e con i mezzi d'informazione
- e) rappresenta l'Italia nel Comité International des Sciences Historiques (Cish) e cura la partecipazione italiana ai Congressi internazionali organizzati con cadenza quinquennale. La Giunta promuove inoltre, d'intesa con il Bureau del Cish (composto da 11 storici provenienti da 4 continenti), eventi scientifici che hanno come oggetto l'internazionalizzazione della ricerca storica
- f) cura l'edizione della Bibliografia Storica Nazionale che costituisce un censimento annuale della produzione storiografica pubblicata in Italia, anche in lingua straniera. Tale censimento comprende le opere in volume (monografie e atti di convegni), e gli articoli contenuti in più di 300 riviste specialistiche che coprono l'intero spettro cronologico dalla Preistoria fino alla Storia contemporanea
- g) svolge attività per il sostegno e la promozione della cultura storica nelle Scuole e svolge consulenza per il Ministero dell'Istruzione sui programmi di insegnamento della storia e su altre materie poste alla sua attenzione dalle istituzioni pubbliche. Nel corso del 2016 è stato firmato un protocollo d'intesa tra Giunta e Miur (rinnovato nel 2019), denominato *La storia come esperienza di formazione*, nell'ambito del quale si svolge un intenso lavoro, riguardante gli aspetti più vari dell'insegnamento della storia nelle scuole
- h) svolge attività di ricerca attraverso progetti propri o condivisi con altre istituzioni pubbliche e private, animati da seminari e dibattiti
- i) mantiene rapporti di scambio con gli Istituti culturali stranieri residenti in Roma.

## CAPITOLO I

### 1. IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELLA GIUNTA

#### 1.1. Premessa

La Giunta rientra nella categoria ente pubblico non economico, secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 2 del Lgs. 165/01 che disciplina l'attività di tutte le pubbliche amministrazioni dello Stato, ivi compresi "tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali" in riferimento all'art. 2 bis del D.Lgs. n. 33/2013. In tale quadro la Giunta è tenuta all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione.

#### 1.2 Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Istituto e adozione del Piano

L'art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 prevede la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione per tutte le pubbliche amministrazioni. Tale previsione è stata estesa dal Piano Nazionale Anticorruzione agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Il predetto articolo, come modificato dall'art. 41 del D. Lgs. n. 97/2016, prescrive che il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT) sia individuato, di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio, e indica le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Le linee guida A.N.A.C. n. 8/2015 hanno precisato, al riguardo, che nell'ipotesi in cui l'ente sia privo di dirigenti, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.

Nel caso specifico, atteso che presso la Giunta non sono previste figure dirigenziali e nelle more dell'assegnazione del personale amministrativo previsto dalla normativa vigente, la suddetta funzione è stata assegnata *pro tempore* dal CdA della Giunta al prof. Stefano De Luca.

#### 1.3 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Come anticipato, il D. Lgs. 97/2016 ha espressamente unificato il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione con quello del Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità, prevedendo che sia nominato un unico Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con l'obiettivo di programmare e integrare in modo sempre più incisivo e sinergico la materia dell'anticorruzione con quella della trasparenza.

A livello nazionale, la legge 190/2012 (art. 1 commi 7, 10, 12, 3 e 14) ha attribuito specifiche funzioni al RPCT, che all'interno di enti come la Giunta possono così essere riassunte:

- elaborare la proposta del Piano di prevenzione della corruzione, che deve essere adottato dall'organo amministrativo;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità allo scopo;
- proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni, di mutamenti dell'organizzazione o di rilevanti modifiche normative/regolatorie;
- promuovere la mobilità interna degli incarichi negli uffici nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- curare il rispetto delle disposizioni sulla inconfiribilità ed incompatibilità degli

incarichi, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 39/2015;

- informare l'autorità giudiziaria su fatti, eventi, circostanze che possano essere di rilievo penale; informare la Corte dei Conti su eventi, fatti, circostanze che possano essere di rilievo ai fini della responsabilità per danno erariale;
- predisporre la relazione triennale di rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione, con il rendiconto sulle attività svolte, l'efficacia di misure di prevenzione implementate ed ogni altro fatto rilevante.

La relazione sarà inviata anche all'ANAC e pubblicata sul sito della Giunta.

In virtù delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 97/2016, ai compiti del RPCT si aggiungono quindi anche le seguenti attività:

- promuovere la trasparenza dell'attività amministrativa della Giunta;
- vigilare sul regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge nei termini previsti dalla legge stessa;
- svolgere stabilmente il controllo sull'adempimento da parte della Giunta degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico;
- segnalare, in conformità all' art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013 e in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, al CdA della Giunta.

A fronte dei compiti attribuiti, la Legge n. 190/2012 prevede, infine, delle precise responsabilità in capo al RPCT in caso di inadempimento, di seguito riportate:

- responsabilità dirigenziale per mancata predisposizione del Piano di Prevenzione della corruzione e di mancata adozione delle misure di selezione e formazione dei dipendenti (art. 1 co. 8 Legge n. 190/2012);
- responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativa, qualora qualunque persona che presti le sue opere presso la Giunta sia stata condannata per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato. La responsabilità del RPCT è comunque esclusa qualora questi possa provare di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di prevenzione della corruzione e di averne osservato le prescrizioni, oltre che di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano stesso (art. 1 co. 12 Legge n. 190/2012);
- responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. N. 165/2001 che si configura nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano da parte di qualsiasi persona operante all'interno della Giunta (art. 1 co. 14 Legge n. 190/2012).

Gli atti di revoca dell'incarico del RPCT sono motivati e comunicati all'ANAC che, entro 30 giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal RPCT ai sensi dell'art. 15 del D. lgs. n. 39/2013.

Il soggetto designato non deve essere stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna né disciplinari e deve aver dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo.

Inoltre, nella scelta occorre tener conto, quale motivo di esclusione, dell'esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti incaricati in settori considerati esposti al rischio di corruzione.

In ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e quelle previste dalla legge n. 190/2012, le funzioni del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dovranno essere svolte in costante coordinamento con il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **1.4 Gli altri Soggetti coinvolti**

Si identificano, inoltre, i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione, che

qui di seguito vengono illustrate:

a) L'Organo di indirizzo politico dell'Ente.

Il suddetto organo coincide di norma con il Presidente della Giunta che svolge le funzioni di seguito indicate:

- approva il Piano, le sue eventuali modifiche ed i suoi aggiornamenti, in occasione dell'approvazione dell'aggiornamento del Modello organizzativo;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- riceve e prende atto dei contenuti della relazione annuale predisposta dal RPCT con il rendiconto delle misure di prevenzione definite;

b) Tutti i dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo della Giunta:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel piano;
- segnalano le situazioni di illecito;
- segnalano propri casi di conflitto di interesse al responsabile di struttura operativa/funzione.

Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione indicate nel P.T.P.C.T. devono essere rispettate da tutti i dipendenti.

c) Il Collegio dei Revisori dei Conti Informa il RPCT in merito ad eventuali circostanze/fatti che reputa possano essere rilevanti anche ai fini del sistema di prevenzione della corruzione.

### 1.5 La metodologia seguita per la gestione del rischio

Nella redazione del presente Piano, il processo seguito ai fini di un'efficace strategia di prevenzione della corruzione è rappresentato dalla c.d. "gestione del rischio" che ricomprende, come precisato nel P.N.A., l'insieme delle attività coordinate per guidare e tener sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio.

Le attività della Giunta non presentano particolari rischi legati alla corruzione. Il grado di rischio di ciascuna attività è specificato nella tabella di seguito:

SEGRETERIA	Manifestazioni	Basso
	Borse di studio	Basso
	Tirocini formativi	Basso
	Rapporti con istituzioni	Basso
	Gestione del personale	Basso
	Gestione agenda del Presidente	Basso
	pubblicazioni	Basso
	Archivio	Basso
	Rapporti internazionali	Basso
	AMMINISTRAZIONE	Emolumenti al personale
	Pagamenti fornitori	Basso
	Contabilità finanziaria/bilancio	Basso
	Gestione del patrimonio (contratti, gare, convenzioni)	Basso

BIBLIOTECA/ARCHIVIO	Conservazione e catalogazione del materiale	Basso
	Apertura e servizi al pubblico	Basso
REDAZIONE	Rapporti con gli autori/tipografie	Basso

### 1.6 Trattamento del rischio e adeguamento del modello organizzativo alla L. 190/2012

L'ultima fase del processo di gestione del rischio, ossia quella del trattamento del rischio, consiste nell'identificazione delle misure da implementare per neutralizzare o comunque ridurre quei rischi di fenomeni corruttivi individuati all'esito dell'attività (vd. sopra) e valutazione del rischio.

Le linee guida ANAC individuano le seguenti misure minime che si devono adottare:

- Codice di comportamento;
- Trasparenza;
- Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali; Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;
- Formazione;
- Tutela del dipendente che segnala illeciti;
- Rotazione o misure alternative;
- Monitoraggio.

### 1.7 Obiettivi strategici

Il concetto di corruzione da prendere come riferimento per la definizione del presente P.T.P.C.T. ha un'accezione ampia, essendo comprensivo delle diverse situazioni in cui sia riscontrabile l'abuso da parte di un soggetto del potere/funzione a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti comprendono, infatti, non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Libro II Titolo II Capo I del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, si rilevi un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Nello specifico, sulla base delle considerazioni generali che precedono, è necessario: evidenziare come la Giunta abbia adottato le misure anticorruzione previste dalla normativa di riferimento; dare attuazione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente; prevenire i fenomeni di corruzione in merito ai comportamenti in cui è ravvisabile un abuso del potere/funzione attribuiti al personale della Giunta preordinato a trarne un vantaggio privato personale.

A tal riguardo, come espressamente previsto dall'art. 1 comma 8 della legge 190/2012 modificata dal D. Lgs. 97/2016 (c.d. Decreto FOIA), il Presidente, nell'approvare il presente Piano, ritiene che gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza della Giunta per l'anno 2024 e per gli anni successivi, consistano nel:

- rafforzamento dell'integrazione tra il sistema di controllo ex D.Lgs. 231/2001 e quello ex Legge 190/2012;
- completamento dell'operatività del sistema di controllo ex Legge 190/2012;
- garanzia della tempestiva pubblicazione dei dati per cui è prevista la pubblicazione obbligatoria e a celere evasione delle eventuali richieste di accesso civico.

La Giunta provvederà, in quest'ottica, ad individuare i soggetti responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati/documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale della Giunta.

### **1.8 I contenuti del piano e le misure anticorruzione**

Il P.T.P.C.T. deve individuare una serie di iniziative ed azioni anticorruzione, aggiornate soprattutto al rispetto alle novità introdotte dalla normativa in riferimento.

Di seguito l'elenco delle misure di prevenzione della corruzione che saranno adottate dalla Giunta:

#### **a) Individuazione e gestione dei rischi di corruzione**

Il Piano deve individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare i reati di corruzione. Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate, in prima istanza, quelle elencate dall'art. 1 comma 16 Legge 190/2012 (anticorruzione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; selezione e gestione del personale. La Giunta ha individuato le aree a maggior rischio di corruzione attraverso una ricognizione delle proprie attività. Le attività e funzioni della Giunta sono da individuarsi nei seguenti processi, identificati come aree comuni e obbligatorie di cui all'art. 1 co. 16 della Legge 190/2012: Processo finalizzato all'acquisizione e alla progressione del personale; Processo finalizzato all'affidamento di lavori, servizi e forniture.

#### **b) Codice di comportamento**

Il Codice Etico (di seguito Codice) ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici adottati nelle pubbliche amministrazioni. In caso di inosservanza delle disposizioni del Codice possono essere adottate le conseguenti misure disciplinari. Il Codice si rivolge a tutto il personale della Giunta.

La Giunta provvederà a verificare periodicamente che il Codice continui ad essere attuale ed idoneo ai fini della prevenzione della corruzione ed eventualmente ad adeguarlo, attraverso la sua revisione, prendendo a riferimento quanto previsto dal D.P.R. n. 63/2013 e dalle novelle legislative in materia che potrebbero intervenire ed alla luce della delibera n. 177 del 19.02.2020.

#### **c) Misure di disciplina del conflitto di interesse**

L'introduzione nell'ordinamento giuridico di una disciplina del conflitto di interessi dei dipendenti pubblici si colloca in un percorso di progressiva valorizzazione del principio di imparzialità e trasparenza dell'adozione amministrativa in attuazione dell'art. 97 della Costituzione. L'obbligo di comunicazione dei conflitti di interessi e degli interessi finanziari è previsto, in via generale, per i dipendenti pubblici dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e, specificatamente per il personale con qualifica dirigenziale, dall'art. 13 del medesimo testo normativo. In linea generale, la legge prevede che detto obbligo debba essere assolto a momento dell'assegnazione all'ufficio (art. 6 D.P.R. 62/2013). Per tale ragione, in attuazione di quanto disposto dall'art. 6 del citato D.P.R., i dipendenti all'atto dell'assegnazione a nuovi uffici, devono informare, per iscritto, i rispettivi dirigenti sovraordinati in ordine alla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi. Si evidenzia

sin d'ora che, in base all'art. 2 comma 3 D.P.R. 62/2013, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni - compresi quelli relativi al conflitto di interessi - si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Pertanto, le disposizioni del presente capitolo si applicano anche a questi ultimi soggetti. Si rammenta che la violazione delle norme in materia di conflitto di interessi è fonte di responsabilità disciplinare (art. 16 del DPR n. 62/2013) ed è causa di illegittimità degli atti adottati all'esito di un procedimento viziato dalla partecipazione di soggetti in situazioni di conflitto di interessi.

Nell'eventualità che il membro in stato di conflitto di interessi non lo comunichi all'organo di appartenenza spetterà al RPCT, una volta rilevata la situazione, informare gli organi di indirizzo e di appartenenza. Per quanto riguarda i dipendenti e i soggetti esterni legati da rapporto di collaborazione alla P.A. è in facoltà del Presidente, per il tramite del Referente amministrativo della Giunta, acquisire dai dipendenti non titolari di posizione dirigenziale e dai soggetti esterni legati all'Istituto da rapporti di collaborazione a qualsiasi titolo, una dichiarazione relativa alla insussistenza di conflitti di interesse, idonei a interferire con la funzione pubblica svolta.

Con riferimento ai soggetti esterni, può presentarsi l'opportunità di verificare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in relazione a soggetti legati alla Giunta da rapporti di consulenza: in tal caso è in facoltà dell'organo che abbia proceduto al conferimento dell'incarico di consulenza, per il tramite del referente amministrativo della Giunta, acquisire dai soggetti esterni la dichiarazione sul conflitto di interessi.

#### **c) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali**

Nell'ambito delle misure di anticorruzione risulta molto importante la disciplina relativa all'autorizzazione a poter svolgere, da parte dei dipendenti della Giunta, attività extra-istituzionali al fine, appunto, di evitare che si verifichino eventi corruttivi. Deve essere prevista una procedura che preveda l'autorizzazione da parte del Presidente della Giunta per qualsiasi attività i dipendenti vogliano svolgere al di fuori della Giunta ma che influisce sulle mansioni e sulle professionalità riguardante la propria attività all'interno della Giunta. Si renderà necessario individuare i criteri oggettivi e predefiniti da applicare per autorizzare i predetti incarichi extraistituzionali ai dipendenti, indipendentemente dal fatto che agli stessi venga riconosciuto un compenso oppure sia svolto dal dipendente a titolo gratuito.

#### **d) Partecipazione a convegni, congressi e seminari in rappresentanza della Giunta**

In materia di partecipazione a convegni, congressi e seminari è necessario applicare i seguenti principi: la partecipazione a convegni o seminari istituzionali, in qualità di relatore, in rappresentanza della Giunta, è soggetta all'approvazione del Presidente o, qualora questi lo deleghi, del Vice-Presidente, e deve, pertanto, essere preventivamente comunicata in forma scritta (anche via e-mail all'indirizzo di segreteria, ma comunque indirizzata al Presidente o Vice-Presidente) e contenere alcune informazioni minime (es. data e durata dell'evento; oggetto, eventuale compenso previsto, anche sottoforma di rimborso spese; indicazione dell'organizzatore). La partecipazione a convegni o seminari è ammessa quando costituisca un valore aggiunto per la Giunta in termini di immagine, prestigio o collaborazione, ed abbia ad oggetto materia di competenza o comunque riconducibili all'attività della Giunta. In caso di dubbi il Presidente potrà investire della questione il CdA per le relative valutazioni. Degli eventi è data adeguata pubblicità sul sito web istituzionale della Giunta; Il costo della partecipazione dei referenti della Giunta

all'evento, qualora ne ricorrano i presupposti, è sopportato dalla Giunta. Non è, pertanto, consentita l'accettazione di compensi o gettoni di presenza per l'attività di relatore svolta all'interno dell'evento.

#### **e) Pantouflage**

Un'ulteriore misura anticorruzione obbligatoria è il pantouflage, in attuazione delle linee guida ANAC. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse “non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essere riferiti”.

Sono considerati dipendenti anche i soggetti legati alla P.A. da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo (A.N.A.C. AG/08/2015/AC).

Gli enti assumono iniziative volte a garantire che, nelle varie forme di selezione del personale e negli interpellati, sia inserita espressamente la condizione ostativa.

In tutti i contratti di assunzione di personale che disporrà di poteri autoritativi o negoziali, dovrà essere inserita una clausola *ad hoc* che preveda il pantouflage. I soggetti interessati dovranno rendere la dichiarazione di insussistenza della specifica causa ostativa.

Ai fini di una completa attuazione della citata normativa e delle previsioni del codice il RPCT della Giunta provvede, all'atto dell'assunzione, a far sottoscrivere la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e a verificare periodicamente le dichiarazioni predette.

#### **f) Inconferibilità di incarichi di amministratore e di incarichi dirigenziali, ed incompatibilità specifiche per posizioni di amministratore e posizioni dirigenziali**

Deve essere previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1 co. 2 let. 1 del D. Lgs. 39/2013 – e cioè “gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato” – e a coloro che sono conferiti incarichi dirigenziali.

Per quanto riguarda il tema delle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità dei dirigenti, il D. Lgs. 39/2013 ha previsto le seguenti situazioni di inconferibilità, in presenza delle quali è vietato assegnare incarichi dirigenziali a:

- soggetti che siano destinatari di sentenze di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione, alla luce della delibera n. 1201 del 18.12.2019;
- soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle Pubbliche Amministrazioni;

Componenti di organi di indirizzo politico.

Le ipotesi di incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali riguardano, invece:

- incompatibilità tra incarichi nelle Pubbliche Amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle Pubbliche Amministrazioni, nonché lo svolgimento di attività professionale;
- incompatibilità tra incarichi nelle Pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico.

A differenza delle cause di inconferibilità, che comportano la preclusione dell'assunzione dell'incarico dirigenziale, le cause di incompatibilità possono essere rimosse mediante la rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge considera incompatibili.

Va precisato, tuttavia, che all'interno della Giunta non vi sono figure dirigenziali.

La Giunta adotterà le misure organizzative necessarie ad assicurare che i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico, chiedendo loro di rilasciare espressa dichiarazione in proposito. In particolare: Negli atti di attribuzione degli incarichi saranno inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento degli incarichi stessi; I soggetti interessati dovranno sotto scrivere, all'atto del conferimento dell'incarico, un'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nei termini e nelle condizioni dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 (art. 20 D. Lgs. 39/2013) sulla insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/2013, che verrà pubblicata sul sito internet della Giunta; i soggetti interessati renderanno annualmente la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità; il RPCT potrà effettuare, in qualsiasi momento, una verifica a campione in merito alle dichiarazioni prodotte.

Per quanto concerne gli incarichi già affidati, i singoli soggetti sono formalmente impegnati a comunicare alla Giunta ogni variazione in materia.

Il RPCT ha la responsabilità di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi previsti dal medesimo decreto.

Qualora all'esito della verifica risulti la sussistenza di una o più condizioni ostative, il Presidente si astiene da conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico ad altro soggetto.

Gli Atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 39/2013.

La situazione di inconferibilità non può essere sanata; ove le cause di inconferibilità, sebbene esistenti ab origine, non fossero note alla Giunta e siano rese palesi nel corso del rapporto, il RPCT è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, il quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall'incarico.

Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle pubbliche amministrazioni controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime pubbliche amministrazioni.

#### **g) Rotazione del personale**

La peculiarità delle attività svolte dai collaboratori dell'Ente rende la rotazione degli incarichi di non facile attuazione; tuttavia, il Responsabile, di concerto con il Presidente, in caso di eventuale aumento del grado di rischio della corruzione può concordare con i membri del Consiglio l'attribuzione di mansioni diverse e/o la diversificazione dei compiti di uno o più collaboratori.

Non potendosi escludere in astratto eventualità che nel corso del triennio la Giunta possa dotarsi di un numero più consistente di dipendenti, questo documento recepisce comunque le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione come di seguito esposte. In particolare, il Piano Nazionale Anticorruzione considera la "rotazione ordinaria" del personale una misura organizzativa generale di prevenzione della corruzione, destinata ad operare nella fase fisiologica della vita dell'Amministrazione, al fine di limitare il consolidarsi di relazioni idonee ad alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. Il rilievo attribuito alla misura della rotazione si basa sul convincimento che l'alternanza nelle funzioni riduca il rischio che il dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi e procedimenti, e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. Quanto alla "rotazione straordinaria" occorre evidenziare che essa rappresenta una misura di carattere successivo, destinata ad operare nella "fase patologica" della vita della P.A.,

ossia a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. Quanto al presupposto di operatività della rotazione straordinaria, deve ritenersi che l'avvio del procedimento penale coincida con un atto processuale con cui è disposto il giudizio ad opera del giudice. All'interno della Giunta la rotazione del personale risulta difficilmente praticabile, poiché si tratta di una piccola organizzazione con ruoli definiti e professionalità specifiche che comportano, quindi, l'infungibilità delle stesse, pena il verificarsi di malfunzionamenti o inefficienze. Al contempo, la Giunta, nella gestione dei propri processi mira a realizzare la c.d. "segregazione delle funzioni". Si studieranno in seguito eventuali misure alternative volte a rafforzare i presidi di controllo e la compartecipazione e la condivisione tra più persone dello svolgimento dei procedimenti più rischiosi.

#### **h) tutela del whistleblower**

La legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", regola la segnalazione di attività illecite nell'amministrazione pubblica, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza, integra la normativa già esistente per i dipendenti pubblici e introduce nuovi strumenti per i lavoratori del settore privato. La novella legislativa contiene disposizioni volte a precisare che l'identità del whistleblower non deve essere rivelata e, a tale scopo, si deve ricorrere anche a strumenti di crittografia. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del Codice di procedura penale. Non sono ammesse, tuttavia, segnalazioni anonime. Come strumento di deterrenza contro il rischio di calunnie si prevede che, nel caso si accerti l'infondatezza della segnalazione o la mancanza della buona fede del segnalante, venga attivato un procedimento disciplinare. Le amministrazioni, in particolare, devono aprire uno o più canali che consentano di presentare segnalazioni di condotte illecite di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e devono essere da almeno un canale alternativo, idoneo a garantire la riservatezza dell'identità, con modalità informatiche.

Il Whistleblowing è divenuto, con l'approvazione della legge 190/2012, un istituto di prevenzione della corruzione mutuato dall'esperienza dei Paesi anglosassoni. L'ordinamento italiano ha fatto proprio questo principio, per poter adempiere agli obblighi convenzionali liberamente assunti con altri Stati nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa. Tra tutte le misure questa è, certamente, fra quelle che più richiedono, per una propria efficace applicazione, non solo la messa a punto di aspetti organizzativi e procedurali nuovi, ma anche e soprattutto un cambiamento culturale che produca un atteggiamento positivo e favorevole verso l'istituto. Il RPCT è il fulcro della gestione del processo di whistleblowing all'interno dell'amministrazione. In particolare con riferimento alla tutela del whistleblower la Giunta darà seguito nel triennio 2024/2026 ad attività di formazione generale, a partire dalla normativa nazionale, al fine di diffonderne la conoscenza per assicurare la migliore garanzia di salvaguardia dell'anonimo denunciante. Il Presidente deve adottare misure idonee a garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni al RPCT, mentre quest'ultimo si impegnerà a garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Giunta o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

#### **i) Formazione**

La centralità della formazione è affermata già nella legge n. 190/2012 (art. 1 co. 5 lett b) co.9 lett. b) co. 11). La formazione, infatti, riveste nel descritto contesto un ruolo ben definito nelle specifiche finalità da perseguire. Il Presidente si pone l'obiettivo di promuovere, per l'anno 2024 e per quelli a seguire, iniziative formative per i propri dipendenti collegate alla disciplina dell'anticorruzione e della trasparenza. La Legge n. 190/2012 prevede diversi obblighi formativi sul tema dell'etica e della legalità.

### **l) Il diritto di accesso civico generalizzato**

Il D. lgs. 25 maggio 2016 n. 97, nel modificare il D. lgs. n. 33/2013, ha introdotto nell'ordinamento accesso civico generalizzato, che attribuisce a chiunque il diritto di richiedere alle pubbliche amministrazioni dati e documenti dalle stesse detenuti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria in base alla normativa in tema di trasparenza, e già assoggettati all'istituto dell'accesso civico cosiddetto "semplice" introdotto nel testo originario del D. lgs. n. 33/2013. L'applicazione della nuova norma è stata agevolata in primo luogo dai chiarimenti forniti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione attraverso le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all' art. 5 comma 2 del D. lgs. 33/2013, adottate con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, che hanno raccomandato alle PP.AA. di declinare al proprio interno gli aspetti procedurali connessi all'esercizio del diritto di accesso, anche adottando le soluzioni organizzative all'uopo necessarie. Le linee guida hanno, inoltre, raccomandato alle PP.AA. la realizzazione di un registro degli accessi, nel quale annotare le principali informazioni concernenti i procedimenti di accesso, al fine di agevolare la stessa A.N.A.C. nello svolgimento di future attività di monitoraggio sull'applicazione della legge e di consentire al cittadino di avere contezza dei dati e documenti in relazione ai quali è consentito l'accesso. Anche il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con circolare n. 2/2017, ha contribuito a fornire il proprio apporto esplicativo e le proprie raccomandazioni sull'argomento.

## CAPITOLO II

### 2. LA TRASPARENZA

#### a. Generalità

A seguito dell'approvazione del D. Lgs. N. 97/2016 (c.d. Decreto FOIA) e dell'emanazione delle Linee Guida dell'A.N.A.C., che hanno posto al centro della disciplina della trasparenza gli obblighi di pubblicazione, il principio della trasparenza va inteso come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività della pubblica amministrazione.

Il D.lgs. n. 97/2016 ha cambiato significativamente la disciplina della trasparenza e gli strumenti per garantirla, introducendo rilevanti modifiche nel sistema medesimo, sia per quel che riguarda l'organizzazione, disciplinando in modo dettagliato il ruolo delle figure di controllo quali il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) sia per i dati da pubblicare. Altra modifica sostanziale introdotta dal D.lgs. n. 97/2016 è il riconoscimento a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, del diritto di accesso ai dati e ai documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento. Prima della riforma, l'ordinamento giuridico italiano non prevedeva un vero e proprio diritto all'informazione nei confronti delle Istituzioni. Il D.lgs. 97/2016 ha posto un collegamento stretto fra trasparenza e apertura, fra diritto a conoscere e diritto a riutilizzare, anche per dati, informazioni e documenti ulteriori rispetto agli obblighi di pubblicazione (art. 3 D.Lgs. n. 33/2013), operando in linea con la filosofia di open government. In sintesi, la trasparenza dell'azione amministrativa si conferma, a tutti gli effetti, una misura generale di prevenzione della corruzione.

#### b. obblighi di pubblicazione e monitoraggio.

Come già accennato in premessa, tra le più importanti novità si annoverano:

- l'abolizione del Programma Triennale per la la Trasparenza e l'Integrità, il che comporta che le misure di trasparenza debbano essere accolte in apposita sezione "Trasparenza" all'interno del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o del documento che contiene le misure integrative di prevenzione della corruzione;
- l'unificazione, in capo ad un unico soggetto, dei due ruoli di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità (RTI) individuando, quindi, la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

#### c. Accesso Civico

All'interno della trasparenza trova collocazione anche l'istituto dell'Accesso Civico, profondamente modificato dal già citato D.lgs. 97/2016 che ha introdotto il c.d. "accesso civico generalizzato". Mentre nella precedente versione del Decreto di Trasparenza il cittadino poteva richiedere l'accesso a documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione per i quali l'ente o la società risultava inadempiente, attualmente invece in ragione dell'art. 5 del D.lgs. 33/2013 prevede che "... chiunque ha diritto di accedere ai fatti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ...". Questa disposizione si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed ha ad oggetto tutti i dati, documenti ed informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ultronei rispetto a quelli per i

quali è stato stabilito un obbligo di pubblicazione.

Il Decreto citato ha, inoltre, modificato le modalità e i canali con cui il richiedente può avvalersi dell'accesso civico. La richiesta, infatti, può essere inoltrata solo al RPCT competente per le richieste di accesso civico aventi ad oggetto dati e documenti per cui è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma, alternativamente, ad uno dei seguenti uffici: All'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; Ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale che, nel caso della Giunta, è l'ufficio del RPCT coincidente con il Referente amministrativo.

Il responsabile *pro tempore* dell'accesso civico per la Giunta è il Prof. Francesco Perfetti, in attesa che vengano individuati soggetti idonei a ricoprire l'incarico.

Contatti del Responsabile per l'accesso civico, consultabili anche sul sito internet della Giunta, Sezione "Amministrazione trasparente": telefono 064880597 email: [segreteria@storiaantica.eu](mailto:segreteria@storiaantica.eu) indirizzo Via Milano 76 00184 Roma

Il Titolare del potere sostitutivo è colui al quale rivolgersi nel caso in cui il Responsabile per l'accesso civico non risponda alla richiesta presentata, oppure vi risponda in ritardo rispetto al termine di 30 giorni previsto.

Il Titolare del potere sostitutivo è il RPCT.

Il Responsabile per l'accesso civico esamina la richiesta e provvede a fornire una risposta all'utente entro 30 gg. dalla ricezione della medesima. Nel caso di ritardo o omessa risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, il quale ultimo, verificata la sussistenza dell'obbligo di comunicazione, provvede sostituendosi al referente per l'accesso civico.

#### **d. Iniziative per la Trasparenza**

La Giunta, per il prossimo triennio, ha in programma la realizzazione di iniziative volte a favorire e a garantire la trasparenza, la legalità e la promozione della cultura dell'integrità, quali ad esempio l'attività di promozione e di diffusione dei contenuti del piano, con particolare riferimento ai dati pubblicati e alle altre attività di formazione. Queste iniziative sono volte a favorire l'effettiva conoscenza e utilizzazione dei dati pubblicati e la partecipazione del personale della Giunta alla promozione della trasparenza e dell'integrità.

#### **2.1 Flussi finanziari**

La Giunta si impegna a verificare il rispetto e l'inserimento nei contratti con i fornitori affidatari di una clausola con cui questi dichiarino di essere informati in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.m. e ii. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia normativa antimafia" e di obbligarsi a rendere tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto sottoscritto, secondo le previsioni riportate nella predetta normativa.

#### **2.2 Flussi informativi e compiti del RPCT**

Il referente amministrativo deve inviare periodicamente flussi informativi al RPCT.

#### **2.3 Sistema disciplinare**

L'inosservanza da parte dei destinatari dei principi comportamentali generali e dei protocolli di controllo specifico, e delle misure di anticorruzione previste nel presente Piano, nonché dei regolamenti interni, è passibile di sanzione disciplinare.

Roma, 2 maggio 2024

IL RPCT  
Prof. Stefano De Luca

